SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

VENERDÌ 14 OTTOBRE 1960

(45ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente SCHIAVONE

INDICE

Disegno di legge:

« Modifica alla legge 28 dicembre 1950, numero 1079, recante disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo » (53) (*D'iniziativa del senatore Angelilli*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 555, 556, 557
PICARDI, *relatore* 556, 557
TESSITORI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione* 557

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Cerabona, Molinari, Nenni Giuliana, Pagni, Picardi, Schiavone, Tupini e Zampieri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Baracco, Ferrari, Lami Starnuti, Lepore, Turchi e Zotta sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Angelilli, Pelizzo, Granzotto Basso, Cemmi, Ragno e Monni.

Interviene il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Tessitori.

PICARDI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelilli: « Modifica alla legge 28 dicembre 1950, n. 1079, recante disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo » (53)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Angelilli: « Modifica alla legge 28 dicembre 1950, n. 1079, recante disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I C A R D I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge presentato dal senatore Angelilli tende a sanare una situazione anormale determinatasi in seguito alla riassunzione di molti dipendenti non di ruolo dello Stato e di Enti pubblici avvenuta nel dopoguerra.

Infatti, nel 1943 si rese necessario il licenziamento di personale in dipendenza di eventi bellici o politici, e ciò si è fatto mediante soppressione di un ufficio o riduzione di personale.

Con la legge 28 dicembre 1950, n. 1079, si pose rimedio in parte a questa situazione, perchè all'articolo 2 di detta legge venne stabilito che per il personale riassunto in servizio alla data della entrata in vigore della legge stessa il periodo intercorso tra la data di cessazione del lavoro e quella di riassunzione fosse computato come servizio utile a tutti gli effetti, tranne quelli economici.

Questa norma, pertanto, non è stata applicata e non si applica al personale riassunto in servizio dopo l'entrata in vigore della legge n. 1079.

Infatti, mentre gran parte del personale impiegatizio, vigendo il blocco delle assunzioni fin dal 1948, ha potuto usufruire dei benefici della legge del 1950, al contrario il personale salariato ha continuato ad essere assunto fino alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67, così che tutti i salariati che sono stati riassunti nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore della citata legge del 1950 e quella del blocco delle assunzioni di salariati disposto con la citata legge del 1952 non hanno potuto beneficiare del ricongiungimento del servizio in corso con quello prestato prima del licenziamento, come è avvenuto per il personale impiegatizio e i colleghi salariati più fortunati.

Il presente disegno di legge, pertanto, tende a sanare la situazione sopraccennata ed è ispirato a ragioni di giustizia ed equità.

C'è però da rilevare che la formulazione data al testo del provvedimento dal presentatore, senatore Angelilli, non può venire accettata, anche perchè la Commissione finanze e tesoro ha per due volte dato al riguardo parere contrario.

Per la verità, bisogna ricordare che un disegno di legge analogo a questo ora in discussione fu, nella precedente legislatura, presentato ed approvato alla Camera dei deputati.

Con la fine della seconda legislatura non fu possibile che tale provvedimento completasse il suo *iter*, che pertanto è rimasto sospeso.

La mia proposta è quindi quella di sopprimere l'articolo 2 del disegno di legge n. 53, e di sostituire il testo dell'articolo 1 con quello del suddetto provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati, costituito dal seguente articolo unico: « Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, sono estese a tutto il personale riassunto fino alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67 », al quale mi risulta che la Commissione finanze e tesoro sarebbe favorevole.

Approvando tale formulazione, il limite di applicazione del provvedimento verrebbe circoscritto con riferimento ad una data precisa, per cui non potrebbero sorgere quegli equivoci cui si andrebbe incontro se il presente disegno di legge fosse accettato nella formulazione proposta dal senatore Angelilli.

Pertanto, nel dichiararmi in linea di massima favorevole al disegno di legge, propongo che esso venga approvato con le modificazioni da me ora accennate.

P R E S I D E N T E . Vorrei chiedere all'onorevole relatore un chiarimento.

Nell'emendamento sostitutivo proposto all'articolo 1 del presente provvedimento si legge: « Le disposizioni . . . », mentre nello stesso articolo, nel testo presentato dal senatore Angelilli, è detto: « I benefici . . . ». Quest'ultima formulazione ha, in effetti, riportato l'approvazione della Commissione finanze e tesoro.

P I C A R D I , *relatore*. La Commissione di merito della Camera, nella seconda legislatura, aveva approvato il testo da me

letto; comunque, non trovo alcuna difficoltà ad accettare questa modificazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

I benefici previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, sono estesi al personale salariato riassunto dopo l'entrata in vigore della legge medesima ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Picardi il seguente emendamento sostitutivo: « I benefici di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, sono estesi a tutto il personale riassunto fino alla entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67 ».

T E S S I T O R I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Per una formulazione più completa ed esatta dell'emendamento proposto dall'onorevole relatore, penso sarebbe opportuno aggiungere, dopo la parola « personale », le altre « salariato temporaneo ».

Per il resto, mi dichiaro favorevole all'approvazione di questo emendamento.

P I C A R D I , *relatore.* Effettivamente, la proposta dell'onorevole Ministro è opportuna. Pertanto, accettando la formulazione da lui suggerita, il testo dell'emendamento suonerebbe così: « I benefici previsti dall'articolo 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, sono estesi al personale salariato temporaneo riassunto fino all'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67 ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il testo concordato dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 presentato dal senatore Picardi, del quale egli ha dato testè lettura.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, si applicano anche quando la riassunzione sia avvenuta con passaggio dalle categorie impiegati non di ruolo a quelle di salariati non di ruolo, o viceversa, purchè le mansioni esercitate prima e dopo la riassunzione siano rimaste le medesime.

È stato presentato dal senatore Picardi un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge che, in seguito alla soppressione dell'articolo 2, risulta formato da un articolo unico.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,50.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari